

COMUNE DI OSASIO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.

Art.1 – OGGETTO

Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 141 bis del R.D. 6/5/1940 n 635, così come integrato dal D.P.R. 28/05/2011 n 331

Art.2 – COMPITI DELLA C.C.V.L.P.S., LUOGO DI RIUNIONE, DURATA IN CARICA

1.La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 141 bis del T.U.L.P.S è composta:

- dal Sindaco o suo delegato, che la presiede
- dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato
- dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato
- dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato
- dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato
- da un esperto in elettrotecnica

2.Alla Commissione possono essere aggregati esperti in acustica o in altre discipline tecniche in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresì far parte della Commissione, su loro richiesta, rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

3.La Commissione ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi del art.80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'art. 19 del D.P.R. 616/1977 e così come prevista dal Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.

4.La Commissione è nominata dal Sindaco, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

5.Gli eventuali esperti esterni al Comune, sono individuati tra professionisti iscritti all'Albo o Ordine, tenuto conto della loro specializzazione.

6.In particolare la Commissione Comunale provvede a :

- esprimere parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti.
- Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica.
- Accertare, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 8 gennaio 1998 n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della Legge 18 marzo 1968 n.337;
- Controllare con frequenza che siano rispettate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

7.Le riunioni della Commissione si svolgono, in orario d'ufficio, presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

8.La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario della Commissione, a tutti i componenti, con indicati giorno, ora e luogo della riunione, argomenti

da trattare. Viene considerata valida ai fini della convocazione la comunicazione via telefax o e-mail.

9.L'avviso dev'essere spedito almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione.

10.Il parere della Commissione è dato per scritto e dev'essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione, devono a loro cura, informare i rispettivi delegati, che dovranno presentarsi nei luoghi ove convocati con apposita delega sottoscritta dal componente titolare, da acquisire agli atti.

11. Gli incontri della Commissione sono comunicati, a cura del segretario della Commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie scritte e documenti. La comunicazione dev'essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi casi di urgenza.

12.A richiesta può essere ascoltato il soggetto che chiede licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che intende realizzare.

ART.3 – LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche dei seguenti locali o strutture per i quali è sempre prescritta la verifica della Commissione Provinciale di Vigilanza:

- i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori.
- I parchi divertimento e le attrezzature da divertimento ,meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati dal Ministero dell'Interno di concreto con il Ministero della Sanità.

ART. 4 – ALLESTIMENTI TEMPORANEI

1.La licenza di agibilità degli allestimenti temporanei, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, ha validità di 2 anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi in cui sono installati, non ne limiti diversamente la durata.

2.Per le nuove richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento avanzate nei due anni di validità della licenza di agibilità, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità d'impiego.

3.Nell'ipotesi in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a successive installazioni, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi della Legge 46/90.

4.In occasione delle richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento decorsi due anni dal rilascio della licenza di agibilità, l'organizzatore deve presentare domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che siano utilizzati gli stessi impianti ed attrezzature o che comunque non vi siano sostanziali modifiche.

ART.5 – INIZIATIVE ESCLUSE DALLA VERIFICA DI AGIBILITA'

Non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art 80 del T.U.L.P.S.:

- a) i luoghi all'aperto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento e il contenimento del pubblico quali transenne, recinzioni, sedie, panche e simili
- b) le attività spettacolari viaggianti installate in modo isolato
- c) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati
- d) i pubblici esercizi con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone
- e) le sale giochi
- f) le manifestazioni fieristiche
- g) gli allestimenti temporanei quali stand gastronomici, tendoni e simili, a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei quali il trattenimento non sia prevalente.

ART.6 - LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

Per i locali ed impianti che hanno capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone, le verifiche e gli accertamenti competono ad un libero professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o all'albo dei periti industriali o all'albo dei geometri.

2.Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati.

3.Per i locali di capienza compresa fra 101 e 200 persone alla relazione tecnica dev'essere allegato il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

ART 7 – FORMULAZIONE DEL PARERE

1.Il parere della Commissione dev'essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri i quali, per le materie di competenza, possono imporre condizioni e/o prescrizioni.

2.Nel caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni temporanee in cui, per cause di forza maggiore, non siano presenti tutti i componenti, il Presidente acquisito il parere dei presenti, trasmette le risultanze istruttorie al Sindaco per le determinazioni del caso.

3.Il richiedente il provvedimento finale, se presente, partecipa alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere deve abbandonare la medesima.

4.Il parere della Commissione è dato per iscritto, deve essere inserito nell'apposito verbale di riunione, motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno determinato in relazione alle risultanze degli accertamenti e dei controlli. Il verbale della riunione dev'essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal richiedente o suo delegato se presente.

5.I componenti hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità indicati dall'art 51 del Codice di procedura Civile.

ART. 8 – VERBALE DELLA COMMISSIONE

1.Nel verbale della seduta della Commissione devono essere obbligatoriamente indicati:

- i nominativi dei componenti presenti
- i nominativi dei componenti aggregati se presenti
- la presenza del richiedente il provvedimento ovvero di un suo eventuale delegato e, se assente, la precisazione che lo stesso era stato regolarmente informato della riunione
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate
- tutte le condizioni e prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Al verbale della riunione dev'essere allegato in copia l'avviso di convocazione.

2.Estratto del verbale dev'essere sottoscritto dal Presidente e inviato all'interessato il provvedimento finale.

3.I verbali delle riunioni della Commissione e tutti gli atti ad essa inerenti devono essere custoditi, in originale, dal Responsabile dell' Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 9 – DOMANDA DI AGIBILITA'

1. Al fine di ottenere l'agibilità per i locali e i luoghi nei quali si intende attivare una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento di competenza della Commissione Comunale, gli interessati devono presentare domanda in bollo al Sindaco precisando se trattasi di:

- richiesta di parere di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti e/o locali;
- modifica di parere per variazione dello stato attuale
- richiesta di sopralluogo

2. La richiesta di parere dev'essere presentata in duplice copia a firma di un tecnico abilitato.

3. La domanda dev'essere corredata da una relazione tecnica illustrativa e da tutti gli atti tecnici relativi agli impianti, strutture e installazioni.

4. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriori documenti.

5. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità e la completezza della domanda. In caso di mancata presentazione dei documenti nei termini stabiliti la domanda è dichiarata irricevibile.

6. La domanda è da presentarsi 30 giorni prima dalla data per la quale viene richiesta la verifica

ART.10 – SPESE PER IL SOPRALLUOGO

1. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento. L'importo deve essere corrisposto al Comune tramite bonifico bancario da effettuare prima del sopralluogo.

2. La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione dei sopralluoghi.

3. Le spese di sopralluogo non sono dovute per quelle manifestazioni temporanee organizzate o patrocinate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione.